



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

IL REGIME DEL RECLAMO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DEL G.D. IN SURROGA DEL COMITATO DEI CREDITORI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 15790 DEL 22/05/2026

Relazione del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

Il regime del reclamo contro il provvedimento del GD in surroga del comitato dei creditori

a cura del Comitato Scientifico

La Prima Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 15790 del 22 maggio 2026, affronta una questione molto rilevante nella prassi concorsuale: quale sia il corretto mezzo di impugnazione contro i provvedimenti emessi dal giudice delegato quando questi agisce in surroga del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 41, comma 4, l.f.

Il caso nasce da una procedura fallimentare nella quale il giudice delegato, sostituendosi al comitato dei creditori, aveva autorizzato una transazione ex art. 35 l.f. relativa a un immobile oggetto di preliminare trascritto, sul quale una banca vantava ipoteca. La banca aveva impugnato il provvedimento mediante reclamo ex art. 26 l.f., ma il tribunale aveva dichiarato il reclamo tardivo, ritenendo invece applicabile il diverso rimedio previsto dall'art. 36 l.f., soggetto al termine di otto giorni.

1 Il contrasto interpretativo

La pronuncia è particolarmente significativa perché interviene su un contrasto interpretativo consolidato sia in dottrina sia nella giurisprudenza di merito.

La Corte ricostruisce le diverse tesi emerse nel tempo. Un primo orientamento valorizzava il dato soggettivo: poiché il provvedimento era formalmente emesso dal giudice delegato, il rimedio avrebbe dovuto essere quello generale dell'art. 26 l.f.

Un secondo orientamento, invece, attribuiva rilievo decisivo alla natura sostanziale dell'atto, sostenendo che, se il giudice opera in sostituzione del comitato dei creditori e svolge una funzione autorizzatoria tipicamente gestoria, il provvedimento mantiene la stessa natura dell'atto che sarebbe stato adottato dal comitato.



2 La scelta della Cassazione: prevale la natura funzionale del provvedimento

La Cassazione aderisce espressamente a questa seconda impostazione, definita “oggettivo-funzionale”. Secondo la Corte, ciò che conta non è l’organo che materialmente emette il provvedimento, ma la funzione concretamente esercitata.

Quando il giudice delegato interviene ex art. 41, comma 4, l.f., non esercita un potere giurisdizionale proprio, bensì sostituisce temporaneamente il comitato dei creditori nello svolgimento di attività di natura gestoria o autorizzatoria.

Di conseguenza, il provvedimento conserva la natura propria dell’atto del comitato dei creditori e, proprio per questo, deve essere assoggettato al regime impugnatorio previsto dall’art. 36 l.f.

La Corte supera inoltre l’obiezione della Procura Generale, secondo cui l’applicazione dell’art. 36 l.f. avrebbe costretto la parte a reclamare il decreto del GD davanti allo stesso GD. Secondo la Corte, l’art. 36 l.f. va adattato alla fattispecie della surroga: il filtro del reclamo al GD salta e il ricorso si propone direttamente al Tribunale (ex art. 36, c. 2, l.f.) entro il termine perentorio di 8 giorni.

3 Il richiamo alla riforma della legge fallimentare

La Cassazione ha rigettato la tesi che fa dipendere il regime di impugnazione dall’organo-autore (il GD) anziché dalla natura dell’atto. I giudici rilevano che la riforma del diritto fallimentare (D.Lgs. 5/2006 e 169/2007) ha ridisegnato i ruoli degli organi della procedura nel senso che il giudice delegato ha subito un arretramento sul piano gestorio, assumendo una veste di terzo garante della legalità e risolutore di conflitti, mentre il comitato dei creditori ha visto ampliate le proprie funzioni di vigilanza e autorizzazione (similmente a un organo di controllo societario).

Di conseguenza, l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 41, comma 4, l.f. non altera la natura dell’atto: il GD continua a operare nell’ambito di una funzione gestoria propria del comitato, di tal che l’atto “resta annoverabile nella medesima sfera dei poteri autorizzatori del comitato”.



4 Le conseguenze operative

Da questa premessa sistematica la Cassazione trae conseguenze operative molto nette.

1. il provvedimento autorizzatorio emesso dal giudice delegato in surroga del comitato deve essere impugnato mediante reclamo ex art. 36 l.f.;
2. il reclamo va proposto direttamente al tribunale;
3. il sindacato è limitato ai soli profili di violazione di legge, con esclusione del merito;
4. il termine resta quello breve di otto giorni.

La Corte chiarisce inoltre che il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo ex art. 36 l.f. non è ulteriormente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto privo dei caratteri della decisorietà e definitività.

5 Impatto operativo per i professionisti

Sul piano pratico, la sentenza assume notevole rilievo per curatori, commissari e creditori, perché impone particolare attenzione alla qualificazione funzionale dei provvedimenti adottati dal giudice delegato.

La scelta del rimedio errato può infatti determinare l'inammissibilità dell'impugnazione, soprattutto in presenza del termine estremamente breve previsto dall'art. 36 l.f.

La pronuncia contribuisce inoltre a rafforzare la distinzione tra attività gestoria e attività giurisdizionale nell'ambito delle procedure concorsuali, confermando che anche il giudice delegato, quando agisce in via sostitutiva del comitato dei creditori, non muta la natura dell'atto adottato.

**Il Comitato Scientifico
Presidium Debitores**

